



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MAURO	DI MARZIO	Presidente
LOREDANA	NAZZICONE	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
MASSIMO	FALABELLA	Consigliere
PAOLO	CATALLOZZI	Consigliere

Oggetto

Condotta
anticoncorrenziale;
accertamento
negativo
dell'AGCM.

Ud. 21/05/2026
CC
Cron.
R.G.N.
11661/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11661/2025 proposto da:

_____ spa, in persona del legale rappres. p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti _____
_____ per procura speciale
in atti;

-ricorrente -

_____ spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____
_____, per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 1160/2025 della Corte d'Appello di Venezia,
pubblicata in data 10 aprile 2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21.05.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.



RILEVATO CHE

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando sulla causa promossa da [REDACTED] spa [distributore all'ingrosso di medicinali] nei confronti di [REDACTED] spa [società farmaceutica produttrice dei farmaci oggetto di causa: [REDACTED] e [REDACTED] per ottenere l'accertamento della condotta illecita di quest'ultima (*con riferimento: i) alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di fornitura e all'obbligo legale di contrarre; ii) all'abuso della propria posizione dominante nel mercato di riferimento, in quanto soggetto che deteneva una posizione di monopolio rispetto al singolo prodotto farmaceutico di riferimento; iii) alla anticoncorrenzialità rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c., in quanto inevitabilmente finalizzata a danneggiare [REDACTED] anche mediante la sua esclusione dal mercato*) e il conseguente risarcimento dei danni, accertava e dichiarava che la condotta tenuta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] consistita nell'ingiustificata riduzione della fornitura dei farmaci "[REDACTED] 30 cps 0,5 mg", "[REDACTED] [REDACTED] 250y 60", "[REDACTED] [REDACTED] 500y 60", "[REDACTED] Spray 125y 120" e "[REDACTED] Spray 250y 120", aveva rappresentato, nel triennio gennaio 2012/febbraio 2015, quanto ad [REDACTED] e fino al mese di settembre 2013, quanto a [REDACTED] un abuso di posizione dominante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 del TFUE e all'art. 3 della legge n. 287/1990, nonché, nel triennio gennaio 2012/febbraio 2015, un atto di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c., e in ogni caso una violazione contrattualmente rilevante degli obblighi di buona fede e correttezza imposti dal rapporto di distribuzione farmaceutica



in essere tra le parti, e disponendo per l'effetto, la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione del danno.

Nelle more, con sentenza definitiva, nel 2022, il Tribunale condannava [REDACTED] al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di [REDACTED] S.p.a., della complessiva somma di € 248.424,19, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.

Con sentenza del 10.4.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello proposto da [REDACTED] osservando che: risalendo il rapporto di fornitura in questione ad anni prima dei fatti in contestazione e non avendo l'impresa farmaceutica mai in precedenza rifiutato le richieste dei propri prodotti farmaceutici nella misura di volta in volta precisata dalla controparte contrattuale, dandovi sempre conforme esecuzione, doveva ritenersi sussistere in capo all'appellata una fondata aspettativa di una corrispondente esecuzione del rapporto anche per il futuro, che [REDACTED] non poteva disattendere se non esplicitando in termini ragionevoli, e comunque comprensibili, le motivazioni, di ordine industriale o commerciale, che l'avrebbero legittimata a non accettare il nuovo ordinativo, ovvero ad accettarlo in diversa, minore, misura; nell'ambito di tale rapporto negoziale le prestazioni del concedente non si esaurivano in un'unica prestazione di vendita, ma comprendevano anche l'impegno del concedente, per tutta la durata del contratto, di rifornire in futuro il concessionario di una quantità di prodotti idonea a soddisfare le esigenze commerciali del concessionario stesso, in proporzione alla sua capacità di penetrazione nel mercato o secondo le intese concordate; l'AGCM non aveva adottato alcuna decisione in merito all'esistenza o meno della condotta anticoncorrenziale contestata a [REDACTED] limitandosi, invero, ad affermare l'insussistenza di elementi di fatto e di diritto



sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti; non vi è stata, quindi, alcuna decisione dell'Autorità, ma soltanto l'archiviazione dell'istanza proposta da [REDACTED] poiché ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs n. 3/2017 (norma che comunque non era applicabile *ratione temporis* al presente giudizio) soltanto il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità amministrativa può avere rilevanza nel giudizio civile, ne conseguiva l'insussistenza dei presupposti del richiesto rinvio pregiudiziale; sotto altro profilo l'istanza era comunque infondata, atteso che il Tribunale non aveva affatto adottato un'interpretazione del mercato rilevante per il caso in esame contrastante con quella della giurisprudenza comunitaria, ritenendo che nello specifico settore della distribuzione farmaceutica (mercato dell'approvvigionamento) la valutazione della sostituibilità del prodotto andava valutata dal punto di vista della domanda, tenuto conto della prescrizione fatta dal medico curante.

[REDACTED] spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a due motivi. [REDACTED] SPA resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia nullità e illegittimità della sentenza Impugnata per violazione degli artt. 115, 116 e 324, cpc, nonché degli artt. 2909, 2697, 2727 e 2729, cc, e dell'art. 29 D.lgs. n. 104/2010, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), cpc.

Al riguardo, la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale considerato ai fini della individuazione del mercato rilevante le conclusioni del c.t.u. nominato dal Tribunale senza tenere in debito conto l'accertamento compiuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a seguito della segnalazione prevenuta da [REDACTED]



In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha deciso ritenendo che il provvedimento dell'AGCM d'archiviazione del procedimento per l'accertamento dell'infrazione per la condotta anticoncorrenziale non avesse valore di prova privilegiata nel giudizio civile "follow on", presentando tale valore il solo provvedimento di accertamento della sussistenza della medesima condotta, ciò nonostante il giudicato formatosi in sede amministrativa a seguito della perenzione del processo d'impugnazione contro lo stesso provvedimento dell'AGCM instaurato da [REDACTED]

Il secondo motivo denuncia nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 16 Reg. CE 1/2003, dei principi di certezza del diritto, di equivalenza, del *ne bis in idem* e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4), cpc.

Al riguardo, la ricorrente assume che l'art 7 della Dir. UE 104/2014, non delimiterebbe il proprio ambito ai soli provvedimenti dichiarativi dell'infrazione, considerando altresì che l'art. 16 Reg. CE 1/2003 vincola l'autorità nazionale pur dove la decisione adottata dalla Commissione europea sia di accertamento negativo dell'infrazione. Inoltre, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte di cassazione, in quanto giudice di ultima istanza, sollevi la questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 TFUE.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza per la novità e la rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta dai motivi di ricorso.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita



intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (Cass., n. 13486/2011; n. 11904/2014; n. 13846/2019; n. 23655/2021).

La questione di diritto che si pone dunque è la seguente: se il provvedimento di archiviazione emesso dall'AGCM costituisca – conformemente ai provvedimenti di accertamento positivo- o meno prova privilegiata nel processo civile avente ad oggetto l'accertamento di condotta anticoncorrenziale e di abuso di posizione dominante per cui è causa.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente

Dott. Mauro Di Marzio

